

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
712/2016/R/COM**

**AFFINAMENTI DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA
MOROSITÀ NEI MERCATI *RETAIL* DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS NATURALE.
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA,
SEZ. II, 1629/16**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale
1 dicembre 2016*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 1 dicembre 2016, 711/2016/R/com (di seguito: deliberazione 711/2016/R/com) e illustra gli orientamenti dell'Autorità finalizzati all'adozione di ulteriori provvedimenti regolatori volti a modificare e integrare l'attuale disciplina relativa al contenimento della morosità nei mercati retail dell'energia elettrica, anche in ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), sez. II, 1629/2016, nonché affinare le attuali previsioni regolatorie inerenti al mercato della vendita al dettaglio nel gas naturale a tutela e garanzia dei diritti del cliente finale.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 9 gennaio 2017**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità mercati retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
2. INTERVENTI REGOLATORI SUL TIMOE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 1629/2016	6
3. ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA MOROSITÀ NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	11

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 711/2016/R/com l'Autorità ha avviato un procedimento volto a adottare ulteriori modifiche e integrazioni dell'attuale disciplina in materia di c.d. morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e gas naturale.
- 1.2 Nel corso dell'anno 2015, l'Autorità ha integrato la regolazione della morosità per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale disciplinando, tra l'altro, la costituzione in mora e la rateizzazione delle fatture, con la deliberazione 29 maggio 2015 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com).
- 1.3 Nell'ambito del procedimento che ha portato alla deliberazione 258/2015/R/com l'Autorità aveva definito, con il documento per la consultazione 2 ottobre 2014 DCO 477/2014/R/com (di seguito: DCO 477/2014/R/com), i propri orientamenti, distinguendo tre diverse aree tematiche:
 - a) gestione dei contratti di fornitura in essere (modalità di costituzione in mora del cliente finale, mancata ricezione in tempo utile delle fatture rateizzabili, procedure di gestione delle controversie, attività delle imprese di distribuzione volte a garantire l'effettiva sospensione della fornitura o l'effettiva risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale, regolazione specifica in caso di mancata coincidenza tra utente della rete e controparte commerciale);
 - b) cambio del venditore (c.d. procedure di *switching* con particolare riferimento al c.d. *switching* con riserva);
 - c) altri casi specifici (quali la cessione del credito e soluzioni specifiche applicabili al sistema indennitario);
- 1.4 La partecipazione alla consultazione da parte di molteplici imprese, associazioni di imprese e di associazioni di clienti finali ha permesso all'Autorità di meglio delineare il quadro di insieme focalizzando l'attenzione sugli specifici interventi regolatori e procrastinandone altri.
- 1.5 Avverso la deliberazione 258/2015/R/com un'impresa di distribuzione ha proposto ricorso al Tar Lombardia, formulando una serie di censure, con riferimento esclusivo al solo settore dell'energia elettrica sia di carattere sostanziale sia procedurale, avverso le seguenti previsioni del TIMOE:
 - a) la disposizione dell'articolo 12 del TIMOE, ai sensi della quale - in caso di ritardo nel provvedere agli interventi di riduzione di potenza, sospensione della fornitura e interruzione dell'alimentazione nei confronti del cliente finale moroso - l'impresa di distribuzione, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi previsti dal precedente articolo 11, è tenuta a

sospendere, nei confronti del venditore stesso, la fatturazione relativa al servizio di distribuzione svolto nel periodo di ritardo (o a stornare le fatture già emesse); la disposizione impugnata prevede anche che, una volta effettuato l'intervento di sospensione, l'impresa di distribuzione, per il periodo di ritardo, possa fatturare al venditore solo il 50 per cento dei corrispettivi previsti, fermo restando l'obbligo in capo all'impresa di distribuzione di versare interamente gli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti addizionali, nonché la componente CTR;

- b) gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di distribuzione previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera b), 5, comma 7, 9, comma 8, del TIMOE e le conseguenze indennitarie per il mancato rispetto di tali obblighi stabilite dall'articolo 11, comma 2 del TIMOE; si tratta, in particolare, dell'obbligo di comunicare all'utente del trasporto l'esito degli interventi di sospensione della fornitura, di riduzione della potenza e di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;
- c) l'obbligo, di cui all'articolo 5, comma 1, del TIMOE per le imprese di distribuzione di comunicare all'utente del trasporto, in caso di esito negativo dell'intervento di sospensione, l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione con l'indicazione della stima di massima del costo;
- d) la previsione contenuta nell'articolo 9, comma 7, lettera a), del TIMOE, secondo cui le imprese di distribuzione debbono comunicare all'utente del trasporto, entro il venerdì successivo a quello di ricezione della richiesta, la data, non successiva a quindici giorni dalla richiesta medesima, in cui verranno effettuati gli interventi.

1.6 Il Tar Lombardia, con sentenza 6 settembre 2016, Sez. II, n. 1629, ha accolto il ricorso esclusivamente con riferimento alle doglianze di natura procedurale concernenti le previsioni di cui al precedente paragrafo 1.5 lettere a), b) e c). In particolare, l'accoglimento si fonda sulla mancata attivazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione; nel merito delle misure censurate, invece, il giudice ha chiarito che:

- le disposizioni richiamate alla precedente paragrafo 1.5, lettera a): (i) sono state adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri attribuitele dalla legge, costituendo un "*ulteriore indennizzo automatico di ammontare correlato al corrispettivo attribuito all'impresa di distribuzione*"; (ii) risultano adeguate al caso in esame in quanto consentono di evitare che "*l'esercente possa ricavare un utile dalla violazione commessa e possa, quindi, essere indotto a commettere la violazione proprio al fine di lucrare un vantaggio*"; (iii) non sono in contrasto col principio del *ne bis in idem*;
- con riferimento alle disposizioni richiamate al precedente paragrafo 1.5, lettere b) e c), invece, le censure circa la presunta eccessiva loro gravosità sarebbero risultate eccessivamente generiche e non provate.

- 1.7 Alla luce della pronuncia del Tar Lombardia, l’Autorità ritiene quindi necessario darvi ottemperanza ponendo in consultazione una disciplina di analogo contenuto alle disposizioni del TIMOE annullate per difetto di istruttoria.
- 1.8 Un tale orientamento, oltre a garantire omogeneità di regolazione tra i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, tiene conto anche del fatto che a partire dal mese di maggio 2015, il comparto delle imprese di distribuzione di energia elettrica ha già sostenuto, nel suo complesso, investimenti per dare concreta attuazione alle disposizioni successivamente impugnate e annullate con la sopramenzionata sentenza per motivi che, come ricordato, sono di tipo formale e non inficiano la sostanza delle medesime.
- 1.9 Inoltre si segnala che, a seguito dell’implementazione dei primi interventi integrativi e modificativi della disciplina della morosità nei mercati *retail* di cui alla deliberazione 258/2015/R/com, sono pervenute, da parte di talune associazioni di imprese e da alcuni operatori, specifiche richieste di intervento volte a chiarire o migliorare la disciplina vigente. Parte degli interventi prospettati sono già stati oggetto di regolazione, mentre si ritiene opportuno porre in consultazione gli ulteriori aspetti.
- 1.10 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 sintetizza gli interventi che l’Autorità sarebbe intenzionata ad adottare per ottemperare alla sentenza 1629/2016;
 - b) il capitolo 3 illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito a possibili miglioramenti della regolazione del settore del gas naturale, adottabili a seguito delle proposte pervenute da parte di alcuni operatori e associazioni di operatori.

2. Interventi regolatori sul TIMOE in ottemperanza alla sentenza 1629/2016

- 2.1 Già con il documento per la consultazione DCO 477/2014/R/com, l’Autorità aveva consultato, a proposito delle tematiche relative ai contratti di fornitura in essere in entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, la possibilità:
- a) da un lato, di individuare specifiche attività da porre in capo alle imprese di distribuzione, funzionali all’effettiva sospensione della fornitura o l’effettiva risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale;
 - b) dall’altro, di introdurre opportuni incentivi volti a responsabilizzare le imprese di distribuzione ad una corretta gestione delle loro attività relativamente alla sospensione della fornitura.
- 2.2 Con particolare riferimento al secondo aspetto, nel DCO 477/2014/R/com l’Autorità aveva, tra l’altro, consultato la possibilità di incrementare il livello degli indennizzi che le medesime imprese di distribuzione erano tenute a corrispondere, nonché la possibilità di responsabilizzare ulteriormente le

medesime imprese (nei casi di applicazione dell'indennizzo a loro carico), attraverso la sospensione dei termini di corresponsione della tariffa di trasporto.

- 2.3 Dalle risposte alla consultazione su tali tematiche sono emerse posizioni contrastanti in quanto le richieste avanzate dalle imprese di distribuzione sono risultate spesso in potenziale conflitto rispetto alle esigenze degli utenti del trasporto e dei clienti finali. In particolare con riferimento alle proposte:
- a) di aumentare i livelli degli indennizzi, alcuni operatori e un'associazione di imprese condividevano l'intervento prospettato mentre altre associazioni di imprese e altri operatori (tra cui anche imprese distributrici) si sono dette contrarie;
 - b) relative alla sospensione dei termini di pagamento della tariffa di trasporto/distribuzione, in caso di mancata chiusura dei punti, ha visto, invece, la condivisione di un venditore e una associazione di imprese, mentre altre associazioni di imprese e alcuni operatori si sono detti in disaccordo.
- 2.4 A seguito della sopramenzionata consultazione e dopo un'attenta analisi delle osservazioni pervenute, l'Autorità con deliberazione 258/2015/R/com ha ritenuto, tra l'altro, meritevoli di implementazione le previsioni in tema di:
- a) estensione della disciplina degli indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione, anche nel breve periodo, prevedendone l'applicazione in tutti i casi non riconducibili a cause di forza maggiore o imputabili al cliente finale o a terzi (comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE) segnalati dai rispondenti alla consultazione come maggiormente critici¹;
 - b) sospensione dei termini di corresponsione del servizio di trasporto in presenza degli inadempimenti ritenuti più gravi.
- 2.5 Con riferimento agli aspetti di cui al precedente punto 2.4, lettera a), l'articolo 11 del TIMOE prevede indennizzi a favore dell'utente del trasporto (ma lo stesso dicasi per i corrispondenti indennizzi a favore dell'utente della distribuzione nel settore del gas naturale) crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione solo nei casi di mancata esecuzione degli interventi di riduzione di potenza, chiusura e disalimentazione del punto secondo le tempistiche. Non sono invece crescenti gli indennizzi pari a 50 € applicabili nei casi di mancate comunicazioni².

¹ Gli indennizzi sono quindi applicabili nei casi di mancata esecuzione entro le tempistiche degli interventi di riduzione della potenza, di chiusura del punto prelievo e di interruzione dell'alimentazione nonché nei casi di mancata comunicazione degli esiti dei medesimi interventi entro i termini stabiliti dalla regolazione.

² Indennizzi di cui al comma 11.3, lettera a) del TIMOE, per il settore elettrico e al comma 13ter.3, lettera a) del TIMG, per il settore del gas.

- 2.6 In merito invece a quanto argomentato al punto 2.4, lettera b), l’Autorità ha adottato specifiche disposizioni in materia di fatturazione del servizio di trasporto nelle fattispecie più gravi per le quali è prevista l’applicazione degli indennizzi. Più in dettaglio, come già sopra evidenziato, l’articolo 12 del TIMOE prevede:
- la sospensione dei termini di corresponsione del servizio di trasporto relativamente ai punti per i quali l’impresa non ha effettuato gli interventi di riduzione di potenza, sospensione della fornitura o interruzione dell’alimentazione nei termini previsti dalla regolazione (fino alla data di esecuzione dell’intervento medesimo);
 - che, a seguito dell’intervento oltre ai termini stabiliti, il venditore sia tenuto a pagare il 50% degli importi relativi all’erogazione del servizio da parte dell’impresa di distribuzione con riferimento al periodo compreso tra il termine previsto dalla regolazione e l’intervento medesimo.
- 2.7 Come sopra ricordato, il Tar Lombardia ha annullato le disposizioni del TIMOE, richiamate al precedente paragrafo 1.6.
- 2.8 Peraltro, come visto, l’annullamento è motivato dal mancato rispetto delle necessarie garanzie partecipative, non avendo l’Autorità sottoposto le predette disposizioni a preventiva consultazione. In particolare, infatti, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel sopra citato articolo 12 del TIMOE, il giudice amministrativo ha evidenziato come essa *“costituisca elemento di assoluta novità che incide fortemente sugli interessi delle imprese di distribuzione e che, per questa ragione, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta alla valutazione di queste ultime”*.
- 2.9 Peraltro, proprio con riferimento alla disciplina richiamata al precedente paragrafo 2.8, il Tar Lombardia si è espresso anche nel merito della misura e ne ha positivamente valutato la fondatezza e la ragionevolezza, chiarendo che:
- la natura giuridica della misura adottata dall’Autorità è quella di *“un ulteriore indennizzo automatico correlato ai corrispettivi dell’impresa di distribuzione al fine di assicurare efficacia deterrente alla regolazione”*; come tale pertanto, si tratta di un potere previsto espressamente dall’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - una tale impostazione, che correla l’indennizzo ai corrispettivi dell’impresa *“può rilevarsi opportuna soprattutto nei casi in cui l’esercente possa ricavare un utile dalla violazione commessa e possa, quindi, essere indotto a commettere la violazione proprio al fine di lucrare un vantaggio [...] Tale evenienza si realizza proprio nel caso in esame, giacché l’impresa di distribuzione, finché il cliente finale moroso consegue la fornitura di energia, ha diritto di ricevere, dal venditore, il corrispettivo del servizio da essa erogato”*;

- la disciplina in esame non viola il principio del *ne bis in idem*, il quale “*si rivolge al giudice, vietando a quest’ultimo di applicare due volte la medesima pena normativamente prevista allo stesso autore di una singola infrazione. Questo principio non riguarda invece il legislatore il quale, qualora ritenga insufficiente una singola pena per sanzionare un medesimo fatto, può benissimo affiancare a quest’ultima un’altra misura [...]. Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame*”.

2.10 Pertanto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Tar Lombardia relativa a disposizioni afferenti al solo settore dell’energia elettrica, l’Autorità intende integrare il TIMOE prendendo le mosse dalle disposizioni annullate, prevedendo che:

- a) in caso di esito negativo dell’intervento di sospensione della fornitura richiesto dall’utente del trasporto, l’impresa distributrice:
 - i. comunica all’utente del trasporto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all’esecuzione dell’ultimo intervento programmato:
 - il POD e la partita IVA o il codice fiscale del punto di prelievo;
 - il numero di tentativi di intervento effettuati;
 - le cause del mancato intervento;
 - l’eventuale fattibilità tecnica dell’intervento di *Interruzione della fornitura del punto di prelievo* e la stima di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento;
- b) nei casi di mancato intervento da parte dell’impresa distributrice riconducibile ad una delle cause diverse dai motivi di forza maggiore o di cause imputabili al cliente finale o a terzi ai sensi del TIQE, l’impresa distributrice sia tenuta a corrispondere gli indennizzi previsti dall’articolo 11 del TIMOE a favore dell’utente del trasporto, dandone comunicazione al medesimo utente. Gli indennizzi si applicherebbero nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui:
 - al comma 5.1, lettera a) e al comma 5.6 del TIMOE in merito ai termini ultimi per l’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura o di riduzione della potenza;
 - al comma 5.1, lettera b) del TIMOE in merito al termine per la comunicazione all’utente del trasporto dell’esito dell’intervento di sospensione della fornitura;
 - al comma 5.2 del TIMOE in merito al termine ultimo per l’esecuzione dell’intervento di sospensione nei casi di richieste formulate dall’esercente la maggior tutela ai sensi di quanto previsto dal TIV;

- al comma 5.7 del TIMOE in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'avvenuta riduzione della potenza;
 - al comma 9.7, lettera a), del TIMOE in merito ai termini ultimi per l'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;
 - al comma 9.8, in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'esito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo³.
- c) qualora l'impresa di distribuzione sia tenuta a corrispondere all'utente del trasporto gli indennizzi per mancato rispetto dei termini per l'esecuzione della riduzione della potenza, della sospensione della fornitura (anche se richiesto dall'esercente la maggior tutela) e dell'interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo, l'impresa di distribuzione non possa fatturare (o se l'ha già fatto sia tenuta a stornare le fatture emesse) il servizio di trasporto, gli oneri di sistema e le ulteriori componenti, a decorrere dal termine ultimo in cui doveva avvenire la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima;
- d) a seguito dell'esecuzione della prestazione, seppur con ritardo, che ha comportato l'applicazione dell'indennizzo, l'impresa di distribuzione sia tenuta a fatturare un ammontare pari al 50% dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto (comprensivi degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti) in precedenza non fatturati rimanendo comunque obbligata a versare per intero gli oneri di sistema e le componenti aggiuntive della tariffa di distribuzione nonché a pagare la componente CTR, senza poter recuperare gli oneri derivanti dalla mancata fatturazione tramite i meccanismi di perequazione.
- 2.11 Appare opportuno precisare che le disposizioni di cui al punto 2.9 non si applicano con riferimento ai sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e gas naturale di cui all'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (TIBEG) che vengono quindi fatturati nella loro interezza e riconosciuti al cliente finale senza ritardi. Il venditore è quindi tenuto a trasferire, al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa della spesa riconosciuta anche qualora tale componente non sia ancora stata fatturata dall'impresa di distribuzione a causa dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.9, lettera c); inoltre a tale componente tariffaria non si applicano le disposizioni di cui al punto 2.9, lettera d) relative alla fatturazione del 50% dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto

³ La sentenza del Tar Lombardia aveva annullato esclusivamente gli indennizzi relativi agli obblighi di comunicazione degli esiti degli interventi di riduzione di potenza, sospensione della fornitura e interruzione della fornitura. Nel testo viene riproposta per chiarezza espositiva l'intera fattispecie di cui all'articolo 11 del TIMOE.

(comprensivi degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti) in precedenza non fatturati.

- 2.12 Dal mero punto di vista operativo tale risultato viene garantito attraverso due modalità distinte a seconda che la fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione avvenga prima o dopo l'1 aprile 2017; difatti in tale data entreranno in vigore le disposizioni in materia di fatturazione dell'Allegato C del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 4 giugno 2015 268/2015/R/eel (di seguito: Codice di rete). Nel dettaglio, a partire dall'1 aprile 2017 entrambe le previsioni di cui al punto 2.9 lettere c) e d) non saranno applicabili alla *fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi* di cui a punto 2.2 lettera c) del Codice di rete nella quale dovrà essere indicata l'eventuale componente tariffaria compensativa della spesa riconosciuta⁴.
- 2.13 Quanto indicato al punto 2.10 trova applicazione anche con riferimento al settore del gas naturale. Nella fattispecie la disciplina di cui all'articolo 13quater del TIMG si riferisce alle fatture relative al servizio di distribuzione ai sensi del capitolo 12 del codice di rete della distribuzione: sono invece escluse le altre tipologie di fattura nelle quali dovrà essere riportata l'eventuale componente tariffaria compensativa della spesa riconosciuta.

Q1. Ritenete opportuno rinnovare la disciplina applicabile nel settore dell'energia elettrica in tema di fatturazione dei servizi di trasporto nei casi di applicazione degli indennizzi secondo le indicazioni delineate? Se no per quali motivi?

3. Ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina della morosità nel settore del gas naturale

- 3.1 Con riferimento al settore del gas naturale sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito alla disciplina della morosità alle quali l'Autorità intende dare seguito secondo le modalità di seguito riportate.
- 3.2 In primo luogo, appare opportuno integrare il comma 19.1, lettera b) del TIMG in merito alle clausole negoziali riferite alla costituzione in mora da inserire nei contratti di vendita, indicando la possibilità che i tempi di costituzione in mora possano essere ridotti qualora si verificano le condizioni previste dal comma 4.2bis del medesimo provvedimento⁵. Peraltro, tale previsione è già stata

⁴ Le disposizioni di cui al punto 2.9 lettere c) e d) afferiranno esclusivamente alla *fattura di ciclo* di cui al punto 2.2, lettera a) dell'Allegato C del Codice di rete ed emessa dall'impresa di distribuzione di energia elettrica, relativamente alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto del mese M e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita.

⁵ In altri termini, qualora, con riferimento al medesimo punto di riconsegna, la nuova costituzione in mora si verifichi nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per

adottata, mediante la deliberazione 258/2015/R/com per la disciplina della costituzione in mora applicabile al settore dell'energia elettrica.

- 3.3 Sono inoltre pervenute alcune segnalazioni da parte di utenti e imprese di distribuzione, in merito all'esigenza di fornire indicazioni di dettaglio sulle modalità di corretta attivazione dei servizi di ultima istanza (FUI e FDD), qualora l'utente della distribuzione chieda la cessazione amministrativa in conseguenza della risoluzione di un contratto di fornitura la cui parte acquirente non sia un cliente finale, ma un'impresa esercente servizi energetici (la quale impresa a sua volta fornisce tali servizi ad altro soggetto). Con la deliberazione 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas l'Autorità ha già precisato che anche in tali casi i servizi di ultima istanza sono funzionali a garantire la continuità della fornitura da parte di un cliente finale, il quale, rimasto per qualunque ragione privo di un fornitore, continua di fatto a prelevare gas dalla rete pubblica (ad esempio in quanto non è stato possibile disalimentare il relativo punto di riconsegna); in tali casi, infatti, il responsabile dei prelievi di gas è il soggetto cui l'impresa esercente servizi energetici riforniva tali servizi, e non l'impresa medesima.
- 3.4 Rispetto a tale contesto, si rendono necessari ulteriori interventi volti a garantire la corretta individuazione del soggetto per il quale si deve attivare il servizio di ultima istanza. Più in dettaglio occorre:
- a) integrare i flussi standard relativi alla richiesta di accesso per attivazione di cui all'articolo 13 della deliberazione 138/04⁶ aggiungendo un campo relativo al codice fiscale del soggetto beneficiario dei servizi energetici, attualmente non previsto;
 - b) adeguare la disciplina della voltura gas introdotta con deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com affinché, ogni qualvolta il soggetto richiedente la variazione della titolarità di un punto di riconsegna sia un'impresa esercente i servizi energetici, sia aggiornato il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) con i medesimi dati identificativi del soggetto beneficiario previsti dal comma 13.3, lettera a4) della deliberazione 138/04 (compreso il codice fiscale);
 - c) affinché siano identificabili tutti i punti di riconsegna la cui titolarità è attribuita a un'impresa esercente i servizi energetici, prevedere un'integrazione delle anagrafiche delle imprese di distribuzione con le informazioni di cui al comma 13.3, lettera a4) della deliberazione 138/04

morosità, possono essere applicate le tempistiche di costituzione in mora ridotte previste al comma 4.2bis del TIMG.

⁶ Il comma 13.3, lettera a4) della deliberazione 138/04 prevede che in caso di richiesta di accesso per attivazione che comporta la fornitura di gas ai fini dell'erogazione di un servizio energetico, l'utente della distribuzione richiedente accesso deve fornire i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio.

relative al soggetto beneficiario del servizio di gestore calore (compreso il codice fiscale) nonché il loro eventuale aggiornamento; a tal fine gli utenti della distribuzione saranno tenuti a chiedere le informazioni mancanti, anche attraverso le controparti commerciali ove presenti, ai propri clienti fornitori di servizi energetici; tali informazioni devono altresì popolare il RCU tenuto conto, che una volta completata la procedura di *switching gas* tramite il SII anche le attivazioni dei servizi seguiranno la medesima procedura;

- d) fino al completamento delle anagrafiche di cui alla lettera c) prevedere, in caso di attivazione dei servizi d'ultima istanza con riferimento a punti di riconsegna in precedenza oggetto di servizio energetico per i quali i dati identificativi del beneficiario, compreso il codice fiscale non sono disponibili, che l'impresa di distribuzione non sia tenuta, con riferimento alla mancata comunicazione di tali informazioni, alla corresponsione della penale e dell'indennizzo di cui al comma al comma 42.1 del TIVG. Al fine di poter applicare tale esenzione transitoria si intende prevedere che l'impresa di distribuzione fornisca, mediante campo note, i dati identificativi del precedente titolare che erogava i servizi energetici.

Q2. Si condividono gli orientamenti in materia di integrazione della regolazione applicabile con riferimento a punti di riconsegna la cui titolarità è riconducibile (o vuole essere ricondotta) a fornitori di servizi energetici? Se no, per quali motivi?

- 3.5 Un ulteriore ambito di intervento che è stato segnalato risulta relativo alle tempistiche, previste dal TIMG, per l'esecuzione da parte di ciascuna impresa di distribuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*. Nel dettaglio un'associazione di imprese di distribuzione e di vendita di gas naturale ha segnalato all'Autorità un sensibile calo della percentuale di esiti positivi nei suddetti interventi rispetto al periodo precedente l'entrata in vigore della disciplina di cui al TIMG.
- 3.6 La suddetta associazione ha evidenziato che poiché la percentuale di successo degli interventi di chiusura dipende, tra le altre cose, dal livello di accessibilità del punto di riconsegna oltre che dalla tipologia di misuratore installato (telegestito o meno), la previsione di tempistiche per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* differenziate in funzione del grado di criticità della rete potrebbe consentire un sensibile incremento della percentuale di esiti positivi del suddetto intervento di chiusura⁷.

⁷ In altri termini viene sostenuto che un incremento delle tempistiche per eseguire l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* a disposizione dell'impresa di distribuzione che gestisce una rete con particolari criticità porterebbe ad un incremento degli interventi che si concludono con esito positivo.

- 3.7 L'Autorità ritiene che l'incremento della percentuale di esiti positivi dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* garantirebbe vantaggi per l'intero sistema in termini, tra l'altro, di minori costi per la morosità per i venditori, per gli interventi di interruzione dell'alimentazione e per il sostenimento delle iniziative giudiziarie, nonché di copertura della morosità relativa al servizio di *default* distribuzione.
- 3.8 In considerazione di ciò, l'Autorità intenderebbe garantire alle imprese di distribuzione che gestiscono impianti particolarmente critici la possibilità di presentare una proposta di piano migliorativo della regolazione afferente ai termini per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*. Più in dettaglio:
- a) ogni impresa di distribuzione che intende usufruire di tale previsione dovrebbe classificare la propria rete in base a specifiche disposizioni definite dall'Autorità che tengono conto di parametri quali il livello di accessibilità dei punti di riconsegna oltre che le tipologie di misuratori installati (ad esempio in base alla percentuale di punti riconsegna non telegestiti e non accessibili rispetto al totale dei punti allacciati);
 - b) i gestori di reti classificate come particolarmente critiche dovrebbero poter presentare all'Autorità proposte di piani migliorativi della regolazione che prevedano una fase di sperimentazione. Tali proposte dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i. classificazione della rete sulla base dei parametri sopra descritti;
 - ii. descrizione dettagliata della proposta del piano migliorativo;
 - iii. durata del periodo di sperimentazione;
 - iv. termine per l'esecuzione della *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* superiore a quello attualmente individuato nel TIMG e pari a 8 giorni utili (di seguito: nuovi termini per l'esecuzione della Chiusura);
 - v. incremento percentuale minimo di esiti positivi dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che si intende ottenere.
- 3.9 Qualora la proposta di piano migliorativo dovesse essere accettata dall'Autorità l'impresa di distribuzione dovrebbe dare evidenza dettagliata del piano sul proprio sito internet.
- 3.10 Nel periodo di sperimentazione, l'impresa di distribuzione avrebbe facoltà di applicare, in deroga, nei confronti delle richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* presentate da tutti gli utenti della distribuzione operanti sulla sua rete, le tempistiche di cui al paragrafo 3.8, lettera b) punto iv. approvate garantendo comunque l'applicazione di tutte le altre disposizioni previste dalla regolazione di riferimento compresa la

valorizzazione della Capacità Mensile di Sospensione (CMS_m) di cui al TIMG. In merito a quest'ultimo aspetto si intende prevedere che, con riferimento alle imprese di distribuzione il cui piano migliorativo risulti accettato, per il periodo della sperimentazione l'elemento NIC_{rif} , utile al calcolo della CMS_m , possa variare solo in aumento.

- 3.11 Al termine della sperimentazione, l'impresa presenta all'Autorità i risultati, evidenziando in particolare l'eventuale incremento percentuale minimo degli esiti positivi dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.
- 3.12 In caso di esito positivi della sperimentazione l'impresa di distribuzione:
- a) sarà autorizzata ad applicare i nuovi termini per l'esecuzione della Chiusura di cui al paragrafo 3.8, lettera b), punto iv.;
 - b) al fine di continuare ad applicare i nuovi termini per l'esecuzione della Chiusura sarà tenuta a fornire, periodicamente, all'Autorità un report indicante almeno l'evoluzione nel tempo:
 - i. delle richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità pervenute*;
 - ii. degli esiti dei relativi interventi;
 - iii. della CMS_m e degli elementi alla base del suo calcolo;
- 3.13 Qualora il report di cui al paragrafo 3.12 dovesse evidenziare un peggioramento nel tempo degli esiti degli interventi di chiusura e della CMS_m l'Autorità potrà imporre all'impresa di distribuzione di ripristinare le tempistiche per l'esecuzione della *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* pari a 8 giorni utili.
- 3.14 L'Autorità intende altresì:
- a) prevedere un numero massimo di proposte di piani migliorativi che ciascuna impresa di distribuzione può presentare all'interno di ciascun periodo regolatorio;
 - b) pubblicare l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno presentato piani migliorativi della regolazione con i relativi esiti.

Q3. Si condividono gli orientamenti in materia di classificazione delle reti distribuzione? Se sì, quali parametri si propone di adottare ai fini della classificazione e quali valori soglia per i medesimi?

Q4. Si condividono gli orientamenti in materia di introduzione di una proposta di piano migliorativo della regolazione afferente ai termini per l'esecuzione dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della

fornitura per morosità in funzione delle caratteristiche della propria rete? Quale termine massimo per l'esecuzione dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità si propone?

Q5. Si condivide l'orientamento di consentire la variazione in aumento dell'elemento NIC_{rif} per il calcolo della CMS_m per il solo periodo della sperimentazione? In alternativa si ritiene che tale vincolo debba durare anche per il periodo successivo alla sperimentazione, fintanto che siano in vigore le tempistiche migliorative? Motivare la risposta.